

COMUNE DI GEMMANO

47855 Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 90 del Reg. Data 25.11.2008 OGGETTO: approvazione modifiche al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi: Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.

L'anno duemilaOTTO, il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore 21,45 nella sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

COLOMBARI Luciano	Sindaco	SI	
TIENFORTI Mauro	Vice Sindaco	SI	
FERRI Luca	Assessore	SI	
MACCAFERRI Luisa Rosa	Assessore		NO
MURATORI Nevio	Assessore	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Vice Segretario Comunale Sig.ra MASSARA Dott.ssa Giuseppina (art. 97 T.U. n. 267/2000).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- -VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- [X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

Filippo\delibGC\STAMPGC2004

Delibera G.C. n. 90 del 25.11.2008

OGGETTO: approvazione modifiche al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione. (Regolamento Incarichi)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la delibera G.C. n.56 del 31.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si approvava il Regolamento Comune di organizzazione degli uffici e dei servizi, costituito da 25 articoli;

- il D.L.n.112 del 25.giugno 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'art.46 rubricato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di
- l'art.7, co.6 del D.Lgs n.165/2001, modificato dall'art.46 comma 1 del D.L n.112/2008 (convertito con legge n.113/2008) prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati de deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accettato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, e compenso della collaborazione;
- che l'art.3, comma 55 della legge n.244/2007, sostituito integralmente dall'art.46, comma 2 del D.L. n.11272008 prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2 del D.L.gs n.267/2000 e ss.mm.;

- l'art.3, comma 56 della Legge n.244/2007, sostituito integralmente dall'art.46, co.3 del D.L.112/2008, prevede che con il regolamento di cui all'art.89 del TUEL n.267/2000 e ss.mm. sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, i limiti i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determinare responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;

- è possibile prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera CONSIDERATO che: per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile di servizio che ha stipulato i contratti;

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 15 in data 28.02.2008 ha approvato il programma di incarichi, TENUTO CONTO che: di studi, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008;
- con propria deliberazione n. 41 del 25.11.2008, il Consiglio ha apportato modifiche al Programma di cui sopra ed ha fissato il tetto massimo di spesa per l'attuazione del programma degli incarichi;

Per quanto sopra riportato, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, si ritiene di:

- approvare un apposito regolamento per il conferimento di incarichi professionali, ad integrazione del regolamento di cui all'art. 89 del T.U.L.E. n. 267/2008 tenendo conto delle esigenze connesse all'attività politico amministrativa di questo Comune, nel testo allegato composto da n. 12 articoli;
- dare mandato al Responsabile Area Amministrativa di trasmettere, ai sensi del comma 57 della Legge 244/2007, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione della presente delibera le disposizioni regolamentari sopra indicate;
- di trasmettere copia del regolamento alle OO.SS. trattandosi di materia informativa, non rientrando nell'elenco delle materie oggetto di contrattazione o concertazione;

il D.L. 112/2008, convertito con legge n. 113/2008;

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/20	000:			
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE			
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE Istrutt.Dirett.Area Contabile Angeld Cevoli			
Approvato e sottoscritto: IL SEGRETARIO COMUNALE. Dott.ssa Guseppina Massara	IL SINDACO Bag. COLOMBARI Luciano Oceano fuela			
PUBBLICAZIO in data odierna, la presente pubblicazione viene: pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/200 [] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con Gemmano, li 2 - DEC. 2008	, co° 1, T.U. n. 267/2000) n. Reg. 299.			
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: E' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami; E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/'00). decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). Dalla Residenza Comunale, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Roberto Filipucci				
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministration Dalla Residenza Comunale, lì				



Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

AREA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO

per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione Approvato con atto G.C. n. 90 del 25.11.2008

(Stralcio della disciplina sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvata con atto G.C. n. 56 del 31.05.2000)

INDICE

- Art. 1- Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne
- Art. 4 -Competenza e responsabilità
- Art. 5 Procedura comparativa
- Art. 6 -Modalità della selezione
- Art. 7- Formazione della graduatoria ed adempimenti consequenti
- Art. 8-Pubblicità degli incarichi
- Art. 9 -Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente
- Art. 10 -Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti
- Art. 11 Disposizioni particolari
- Art. 12 -Norme finali

Art. 1- Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamentare si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
- 2. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali:
 - a) collaborazioni coordinate e continuative;
 - b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.
- 3. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione organica. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.
- 4. Rispondono ai requisiti del precedente comma:
- gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n.338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;
- le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti.
- 5. L'affidamento, da parte dell'amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'ente, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 1 possono configurarsi come:
- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato
- rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla

continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo

- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché alle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente

Art. 3 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

- 1. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, che di lavoro autonomo, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione. Deve trattarsi di soggetti estranei all'Ente, aventi particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 2. Il ricorso a forme di collaborazione esterne deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni altamente qualificate alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
- 3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati
- 4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.
- 5 Il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e all'utilità conseguita.
- 6. L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione".

Art. 4- Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

- 2. Il Responsabile del servizio deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni.
- 3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 5- Procedura comparativa

- 1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
- 2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Servizio competente.
- 3. I criteri generali di comparazione consistono, prioritariamente, nella valutazione dei curricula presentati, ai quali si dovranno attribuire punteggi per i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c) tipologia della metodologia che si intenderà adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività;
 - e) eventuali riduzioni sul compenso;
 - f) elementi specifici richiesti per l'incarico di cui trattasi.
- 4. L'avviso di selezione dovrà contenere:

¹ Si considerano, a titolo esemplificativo, casi di impossibilità oggettiva: la carenza effettiva di personale, l'assenza di risorse umane disponibili; gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa; rilevanti carichi di lavoro; una dotazione organica ridotta; i particolari compiti esercitati dal personale.

- l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
- il compenso complessivo lordo previsto;
- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
- 5. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
- a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 6- Modalità della selezione

- 1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nel precedente articolo 7 e nell'avviso di selezione, procederà il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.
- 2. Per tale comparazione, il Responsabile del Settore potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 7- Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Servizio competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

- 2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
- 3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
- a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
 - b) oggetto;
 - c) modalità di esecuzione;
 - d) responsabilità;
 - e) durata e luogo della prestazione;
 - f) compenso;
 - g) recesso;
 - h) risoluzione del rapporto di lavoro;
 - i) risoluzione delle controversie;
 - j) clausola di esclusività/non esclusività;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 8-Pubblicità degli incarichi (1)

- 1. Sul sito Web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
- indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
- ragione dell'incarico;
- ammontare erogato.
- 3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del settore preposto.
- 4. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. (2)

¹ L'art. 3, comma 54 della L. n.244/2007 ha modificato l'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni. L'obbligo era già disciplinato dall'art. 1, comma 127 della L. n. 662/1997. A questo obbligo di pubblicazione soggiacciono tutti gli incarichi conferiti a soggetti estranei alla stessa amministrazione, non riguarda solo quelli di consulenza, bensì tutti gli incarichi, sia quelli di collaborazione coordinata e continuativa, sia quelli di lavoro autonomo. In questo caso, in mancanza di specifica disposizione, la pubblicazione può essere anche successiva al conferimento.

² In caso di mancata trasmissione degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni e di mancata pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito Web, il comma 15 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone il divieto di affidare nuovi incarichi fino a quando gli adempimenti non vengono eseguiti.

Art. 9-Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

- 1.I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (1) dei seguenti elementi:
- a) nominativo del consulente;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) compenso.

Art. 10 -Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a €. 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti - sezione regionale competente - per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Art. 11 -Disposizioni particolari

- 1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6bis, quater, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
- le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 D.Lgs 163/06 e ss.mm.
- le prestazioni di servizio obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione in mancanza di ufficio legale interno
- 3. La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:
- a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;

¹ L'art. 1, comma 18, della L. n. 244/2007 non specifica quando debba essere pubblicato la notizia del conferimento dell'incarico sul sito Internet dell'ente, si limita a precisare che il contratto potrà produrre tutti gli effetti previsti solo dopo l'avvenuta pubblicazione.

- b) attività di docenza, formative, o di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, perché strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
- 4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, lettera b) e lettera c) è consentito l'affidamento dell'incarico in via diretta solo nel caso in cui il compenso da corrispondere non sia superiore a €. 5.000,00 al netto degli oneri riflessi, etc.
- 5. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Responsabile indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.
- 6. Ad esclusione della suddetta modalità di individuazione dell'incaricato, tutte le restanti disposizioni de presente regolamento trovano compiuta applicazione.

Art. 12-Norme finali

- 1. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente incompatibili con la presente disciplina
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.